

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Nella seduta del 13/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 1.960,36 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 23/5/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'1/12/2015, oltre agli interessi legali ed alla rifusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, costituendosi, premette di aver formulato, in sede di riscontro al reclamo, una proposta transattiva riguardante il rimborso delle somme dovute a titolo di commissione "mandataria".

Sul punto specifica che i costi assicurativi legati al rischio vita, riportati in contratto per € 998,84, sono successivamente incrementati a € 1.581,45; ha pertanto provveduto, come da comunicazione alla ricorrente che allega, a diminuire in misura equivalente l'importo delle commissioni "mandataria", scese da € 1.323,46 a € 740,85. Su tale ultimo importo ha quindi formulato la propria proposta transattiva, relativa al rimborso della differenza (€ 255,67) tra quanto già rimborsato – in applicazione delle previsioni contrattuali – a titolo di commissione "mandataria" in sede di conteggio estintivo (€ 151,80) e quanto dovuto

secondo il criterio del pro-rata (€ 407,47). Con riguardo al rimborso del premio assicurativo, evidenzia che la compagnia assicurativa ha già provveduto a rimborsare alla ricorrente la somma di € 588,38, calcolata secondo criteri suoi propri e adottando come base di calcolo il maggior importo di € 1.581,45, di cui sopra. Sul punto deduce inoltre che il rimborso è stato effettuato nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali nonché di legge. Ribadisce, infine, la propria disponibilità a riconoscere la somma così calcolata, oltre al contributo di € 20,00 versato all'atto della presentazione del ricorso.

DIRITTO

In punto di fatto occorre rilevare che l'intermediario ha allegato di aver dedotto dall'importo contrattualmente previsto per commissioni "mandataria" quanto necessario a integrare il maggior premio assicurativo corrisposto ad altra compagnia assicurativa, diversa rispetto a quella indicata in contratto (che si è rifiutata di offrire la richiesta copertura) e che ha richiesto, per coprire il rischio, un premio maggiore di quello riportato in contratto. Tuttavia, al di là di ogni valutazione in ordine all'idoneità di un atto unilaterale di tal fatta a sortire effetti modificativi del regolamento contrattuale, risulta in atti che la diminuzione dell'importo di cui alla commissione "mandataria" è pari all'aumento asseritamente sostenuto a titolo di premio assicurativo.

Ne consegue, pertanto, che, siccome in linea con il costante orientamento dell'ABF in tema di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto, sono restituibili, per la parte non maturata e secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, le commissioni (comunque denominate) qualificabili come *recurring*, poiché riferite a costi che maturano e si sviluppano lungo tutto l'arco del rapporto contrattuale, mentre non sono rimborsabili le commissioni (comunque denominate) qualificabili come *up front*, poiché sostenute *una tantum* per far fronte ad attività precedenti l'erogazione del prestito (fermo restando che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare); considerato altresì che per orientamento pacifico dell'ABF i premi assicurativi anticipatamente versati vanno restituiti perché *recurring*; considerato, infine, che, in linea con il predetto orientamento, sia le commissioni "mandataria" sia i premi assicurativi vanno reputati *recurring*, nulla osta ad accogliere la domanda della cliente in ordine alla restituzione, *pro rata temporis*, del totale delle somme corrisposte ai due suddetti titoli.

Le commissioni "agente", di cui pure la cliente ha chiesto il rimborso, vanno, invece, qualificate *up front* sul rilievo che "la natura di tali adempimenti chiaramente limitati alla fase preliminare alla concessione del prestito, in quanto tali non soggetti a maturazione nel tempo, esclude qualsivoglia diritto al rimborso, oltre a quello già disposto dall'intermediario, in relazione all'importo effettivamente corrisposto rispetto a quello indicato nel contratto" (Collegio Napoli 9019/2016).

Il Collegio, pertanto, riscontrata la natura *recurring* delle suindicate voci di costo, conclude che le commissioni da restituirsì al cliente, quantificate secondo il seguente prospetto, vadano restituite maggiorate degli interessi legali dalla data reclamo:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate scadute	54	rate residue	66	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni "mandataria"				1.323,46	727,90	151,80	576,10
Oneri Assicurativi				998,84	549,36	588,38	-39,02
Totale							537,09

L'intermediario è quindi tenuto a restituire in favore della ricorrente la somma complessiva di € 537,09, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica va respinta, perché non proposta nel preventivo reclamo e stante la natura seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 537,09, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI